

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 24-06-2002

REGIONE VALLE D'AOSTA

Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34.

La legge di riferimento stabilisce che al fine di promuovere il turismo itinerante, i Comuni, singoli o associati, individuano aree attrezzate riservate alla sosta temporanea di autocaravan in zone espressamente destinate a tale scopo dagli strumenti urbanistici vigenti. Tale legge non prevede alcuna forma di contributo regionale.

ARTICOLO 15

Aree di sosta

1. Al fine di promuovere il turismo itinerante all'aria aperta, i Comuni, singoli o associati, individuano aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan in zone a ciò espressamente destinate dagli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 16

Requisiti tecnici

1. Le aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan, nel rispetto dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), dispongono delle seguenti dotazioni minime:

- a) pozzetto di scarico autopulente;*
- b) erogatore di acqua potabile;*
- c) adeguato sistema di illuminazione;*
- d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;*
- e) cartello indicatore contenente le informazioni turistiche aggiornate del Comune interessato.*

2. L'individuazione delle aree di sosta, nel rispetto della regolamentazione comunale, deve tenere conto della vicinanza dei mezzi pubblici di trasporto alternativo, nonché della vicinanza con aree sportive, esercizi commerciali, ricreativi e culturali.

3. Le aree di sosta sono dotate di pavimentazione permeabile e di appositi elementi atti a mitigare l'impatto visivo dell'impianto. Le aree sono indicate con l'apposito segnale stradale a partire dal confine comunale, con ingresso ed uscita opportunamente regolamentati.

4. L'ubicazione e la dotazione dei servizi forniti dalle aree di sosta sono tempestivamente comunicati, a cura del Comune o dei Comuni associati, alla struttura competente e, laddove esistente, all'AIAT competente per territorio.

5. La sosta delle autocaravan nelle aree riservate è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, salvo deroghe stabilite dal Comune interessato in caso di motivata necessità.

ARTICOLO 17

Gestione delle aree e rilevamento statistico delle presenze

- 1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan, direttamente o mediante convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalità della gestione stessa.*
- 2. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico nella regione, i gestori delle aree comunicano il movimento degli ospiti all'AIAT competente per territorio o, laddove non esistente, alla struttura competente.*

Per le integrazioni relative al testo, si rimanda alla legge completa, scaricabile dal sito: <http://camera.mac.ancitel.it/lrec/>

Per quanto riguarda la legge nazionale di riferimento si rimanda alla **Legge Quadro del Turismo Italiano (L.135 del 29/03/2001)**.

All'art. 5, la legge indica la **promozione** – da parte di Comuni ed Imprese – dei **Sistemi Turistici Locali** (S.T.L.) riconosciuti dalle Regioni e sostenuti finanziariamente dalle stesse e dai fondi previsti nella legge per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ed intersettoriali. I Sistemi Turistici Locali dovranno caratterizzarsi per un'offerta integrata tra beni culturali-paesaggistici e attrazioni turistiche, compresi i prodotti enogastronomici tipici e dell'artigianato.